

LAVORO



PREVIDENZA | 17 Maggio 2021

L'INPS revoca una prestazione: la ri-chiedo a INPS o al giudice del lavoro?

di Martina Tonetti - Avvocato

L'atto di revoca di una prestazione previdenziale determina l'estinzione del diritto, con la conseguenza che l'interessato, qualora ritenga di trovarsi nelle condizioni previste ex lege per riottenere il beneficio revocato, dovrà proporre una nuova domanda di assegnazione a INPS. La previa istanza all'Ente preposto è considerata, dalla più consolidata giurisprudenza di legittimità, una condizione di proponibilità della domanda giudiziale.

(Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza interlocutoria n. 12945/21; depositata il 13 maggio)

Tuttavia, negare la diretta impugnabilità della revoca avanti il giudice del lavoro determina per l'interessato, in caso di riconoscimento del diritto, la perdita dei ratei intercorsi tra la revoca del beneficio e la riammissione (giudiziale) al godimento, il che contrasta apertamente con l'art. 24 Cost. sul **diritto di difesa**, o meglio, sul **diritto di agire in giudizio** per la tutela dei propri interessi e diritti. Con l'ordinanza interlocutoria n. 12945/2021, depositata il 13.5.2021, la Corte di Cassazione investe della descritta questione le Sezioni Unite.

Il caso affrontato nell'ordinanza in commento è apparentemente molto semplice, ma pone questioni di diritto così controverse da richiedere l'intervento delle Sezioni Unite.

Il ricorrente in Cassazione si era visto negare l'**indennità di accompagnamento** dopo averne beneficiato per molti anni. Ci si chiede quindi se l'**opposizione** alla revoca dell'indennità previdenziale possa essere proposta direttamente al **Giudice del Lavoro** oppure se debba essere preliminarmente avanzata allo stesso **INPS**, attraverso una nuova domanda di riconoscimento della prestazione medesima.

L'orientamento della giurisprudenza consolidata. Per oltre un decennio, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto improponibile, per carenza di giurisdizione, la domanda giudiziale avanzata per ottenere il (nuovo) riconoscimento di una prestazione previdenziale revocata. Ciò sulla base del fatto che la domanda di ripristino della prestazione fosse del tutto analoga a quella **rivolta all'INPS** (o all'ente preposto) per ottenere la stessa prestazione, per la prima volta. La domanda di "opposizione" alla revoca, infatti, non ha la forma di un'impugnazione (del provvedimento di revoca), ma è più simile ad una domanda di accertamento dei requisiti previsti ex lege per beneficiare di un determinato trattamento previdenziale. Detto accertamento è, di solito, svolto dall'ente erogatore della previdenza.

Da qui, la regola - di natura giurisprudenziale - per cui, per ottenere il ripristino di una prestazione previdenziale revocata, l'interessato è tenuto a presentare una **nuova domanda all'ente erogatore**; in mancanza di tale nuova domanda (amministrativa), l'azione giudiziale è improponibile.

Siffatta impostazione risulta coerente col disposto dell'art. 38 Cost. sul diritto all'assistenza ed alla previdenza sociale: se si consentisse di opporsi alla revoca di una prestazione previdenziale direttamente avanti il Giudice del Lavoro anziché avanti l'Ente erogatore, si creerebbe una disparità tra coloro che avanzano la richiesta di assistenza / previdenza per la prima volta e coloro che, invece, avendone goduto, ne pretendono il perdurante godimento, dopo una revoca.

La critica della dottrina. La dottrina ha duramente criticato la posizione della giurisprudenza rilevando, ad esempio, che, contro la revoca dell'assegno per invalidità civile, l'unico rimedio previsto ex lege (art. 4, comma 3-*quater*, d.l. n. 323/1996, conv. in l. 425/1996) sia il ricorso al **giudice ordinario** e non v'è ragione di trattare diversamente le "opposizioni" alle revoche delle altre prestazioni di assistenza e/o previdenza.

Tra l'altro, tale impostazione sarebbe coerente sia con l'**art. 24 Cost.** sul diritto ad adire l'autorità giurisdizionale, sia con la sorte riservata ad ogni altro atto amministrativo, per il cui il provvedimento di revoca viene considerato direttamente ricorribile avanti il giudice competente.

Un altro problema causato dalla criticata impostazione giurisprudenziale attiene i **ratei di prestazione maturati ma non percepiti** tra il momento della revoca della prestazione e quello del suo successivo riconoscimento ad opera dello stesso Ente, problema che, invece, potrebbe essere risolto in sede giudiziale attraverso un'adeguata domanda che preveda, in caso di accertamento positivo, il riconoscimento di tutti i ratei maturati dalla data dell'ingiustificata revoca.

Valutate quindi le due posizioni, entrambe impostate su una diversa ma non incompatibile tutela costituzionale, la Suprema Corte ha ritenuto la questione "di particolare importanza" e, ai sensi dell'art 374 comma 2 c.p.c., ha **trasmesso gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite**.

Il Gruppo Francis Lefebvre S.p.A. - Capitale Sociale € 2.000.000 i.v. -
Sede legale: via Busto Arsizio, 40 - 20151 Milano P.IVA 00829840156
Società a socio unico. Società soggetta alla direzione e coordinamento
di Editions Lefebvre Sarrut S.A.

 **Associata Unione Stampa Periodica Italiana**